

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA
RESIDENZIALE
M A T E R A**

–REGOLAMENTO LAVORI IN ECONOMIA–

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI
LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS
163/2006 PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ ED IN GESTIONE DELL’ATER DI MATERA**

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

Art. 2 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento

Art. 3 - Tipologia degli interventi eseguibili in economia

Art. 4 - Programmazione e previsione

Art. 5 - Responsabile della procedura

Art. 6 - Affidamento con il sistema del cottimo fiduciario

Art. 7 - Albo delle imprese di fiducia

Art. 8 - Atti progettuali per l'esecuzione dei lavori

Art. 9 - Regole di amministrazione

Art. 10 - Lavori di somma urgenza

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

Art. 12 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Art. 13 - Piani di sicurezza

Art. 14 - Stipulazione del contratto e garanzie

Art. 15 - Divieto di subappalto

Art. 16 - Tenuta della contabilità e collaudo

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione in economia di lavori effettuati mediante procedura di cottimo fiduciario e di somma urgenza (art. 125 comma 1 lett. b del D. Lgs. N. 163/2006 e artt. dal 173 al 177 del D.P.R. n. 207/2010).

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.


Art. 2 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di €. 200.000,00 (euro duecentomila/00) al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Nessun lavoro d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal programma triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici.

Art. 3 - Tipologia degli interventi eseguibili in economia

Ai sensi di quanto disposto nell'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006,

3 - 2


in base alle specifiche esigenze e competenze dell'ATER, i lavori eseguibili in economia e disciplinati dal presente regolamento sono individuate nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione e riparazione di opere ed impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste negli artt. 55,121 e 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere e/o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- d) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità o urgenza di completare i lavori.

Gli interventi di cui alle categorie generali sopra individuate potranno essere eseguiti, oltre che sull'intero patrimonio immobiliare dell'ATER, anche su quello affidato in gestione da altri Enti (Stato, Regione, Comuni) entro i limiti fissati dalle specifiche convenzioni sottoscritte.

Art. 4 - Programmazione e previsione

L'Amministrazione individuerà nell'elenco annuale dei lavori del piano triennale, previsto dall'art. 128 del Codice - e/o nel bilancio di previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia.

Art. 5 - Responsabile della procedura

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Recupero assume l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento di manutenzione preventivabile e non. Al RUP sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, l'esecuzione e il collaudo dei lavori. La scelta dell'impresa per l'affidamento dei lavori avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 comma 8 Codice degli Appalti. Le procedure di affidamento sono di competenza del RUP per importi inferiori ad € 40.000,00, di competenza della P.O. Appalti per importi pari ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile Unico del Procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi o dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente regolamento.

Art. 6 - Affidamento con il sistema per cottimo fiduciario

La forma di esecuzione dei lavori in economia avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e secondo le modalità seguenti:

- a) per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 al netto dell'I.V.A.
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene tramite individuazione da parte del RUP, previo concordamento di un ribasso

congruo rispetto ai prezzi unitari di cui al prezziario vigente della Regione Basilicata, dell'operatore economico, tra quelli iscritti nell'albo delle imprese di fiducia dell'Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento così come definite nel presente regolamento, e conseguente adozione di determinazione da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico;

b) per lavori i cui importi di aggiudicazione variano da € 40.000,00 a € 200.000,00 al netto dell' I.V.A. per l'affidamento dovranno essere invitate almeno 5 ditte tra quelle iscritte nell'albo di fiducia dell'Azienda. La procedura di aggiudicazione è di competenza della P.O. Appalti che curerà l'intera fase di aggiudicazione fino alla trasmissione al RUP del contratto stipulato con l'impresa. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. Le ditte sono invitate mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo predisposto dalla P.O. Appalti e contratti. In casi di urgenza gli inviti alle ditte possono essere inviati tramite fax. Dovrà comunque risultare agli atti la data del ricevimento ed il contenuto delle offerte.

In tutti i casi si attivano le procedure per l'affidamento dei lavori procedendo a selezionare le imprese, tra quelle iscritte all'Albo di fiducia dell'ATER appositamente istituito.

Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando le altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

Gli interventi di importo inferiore a 5.000,00 euro affidati ed eseguiti, non costituiscono elemento di valutazione ai fini della rotazione degli affidamenti di cottimi fiduciari; incideranno, di contro, sui medesimi criteri di rotazione e di cancellazione dall'elenco in caso di rinuncia o indisponibilità all'esecuzione del lavoro.

Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad imprese che abbiano instaurato un contenzioso con l'ATER e nei cui confronti sia in corso un procedimento di cancellazione dall'albo, anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.

Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori in economia per un importo complessivo superiore ad €. 200.000,00 (euro duecentomila/00).

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori in economia a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 7 – Albo delle imprese di fiducia

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari di affidamento dei lavori in economia di cui all'art. 3, è istituito L'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

O IMPRESE DI FIDUCIA.

Nel rispetto delle più generali norme di trasparenza e dei principi della libera concorrenza, tale albo è aperto ed è aggiornato costantemente.

Ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, per la scelta del contraente il RUP o la P.O. Appalti, in base all'importo dei lavori, si avvarranno esclusivamente degli operatori inseriti in tale elenco in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 8 – Atti progettuali per l'esecuzione dei lavori

Per l'affidamento dei lavori per cottimo il Responsabile del Procedimento predisporrà l'ATTO DI COTTIMO ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 207/2010 che dovrà contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine e l'ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, nel qual caso la risoluzione del contratto sarà dichiarata dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, fatti comunque salvi i diritti e le facoltà riservate all'ATER dal contratto.

g) le garanzie a carico dell'esecutore, se previste.

Art. 9 - Regole di amministrazione

Per lavori il cui importo previsto è compreso tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 la P.O. Appalti provvederà all'esame delle offerte ed il relativo provvedimento di aggiudicazione dei lavori sarà effettuato al massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Procederà di conseguenza alla stipula del relativo contratto che sarà opportunamente repertoriato agli atti dell'Azienda.

Per i lavori il cui importo previsto è inferiore ad € 40.000,00 il RUP provvederà, dopo l'individuazione dell'operatore economico così come riportato nell'art.6 del presente regolamento, alla predisposizione della proposta di determinazione di affidamento da adottare da parte del Dirigente dell'Ufficio. Successivamente alla adozione della stessa determinazione, il RUP stipulerà con l'operatore economico individuato una scrittura privata che sarà regolarmente repertoriata agli atti dell'Azienda.

Art. 10 - Lavori di urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari a rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico competente incaricato. Al verbale segue prontamente una apposita perizia

estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e conseguentemente l'acquisizione della copertura economica e l'autorizzazione dei lavori tramite determinazione del Dirigente dell'ufficio tecnico di affidamento degli stessi nelle modalità previste dal presente regolamento.

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento ed il tecnico che si reca per primo sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 comma 5 del D.P.R. 207/2010.

Il Responsabile del Procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte d'opera o dei lavori realizzati.

Art. 12 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 13 - Piani di sicurezza

Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 - Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 11 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo, superiori a 40.000,00 euro, a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori affidati, al netto degli oneri fiscali.

Sarà facoltà del Responsabile del Procedimento prevedere l'obbligo della cauzione definitiva per l'affidatario anche per importi inferiori nel caso di

particolari interventi e motivandone la richiesta.

Per tutti i contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo alla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

Art. 15 - Divieto di subappalto

Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo, per la loro espressa natura, devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal cottimista ad eccezione delle forniture di materiale necessarie all'esecuzione dei lavori dei noli a caldo e dei noli a freddo.

Art. 16 - Tenuta della contabilità e collaudo

Per i lavori affidati in economia a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali riportate nel D.Lgs. 163/2006 unitamente a quelle specifiche di cui al capo II del D.P.R. 207/2010, (artt. 203 e seguenti).

La conclusione dei lavori in economia è attestato rispettivamente da:

- certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- per lavori inferiori ad €. 5.000,00 al netto dell'I.V.A., il certificato di regolare esecuzione è sostituito dal visto di liquidazione apposto dal direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte dell'Amministrazione.

